

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CAPANNOLI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Capannoli, ne regola l'uso nei limiti imposti dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) e dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e smi recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Capannoli è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento; a tal fine, detto Comune è rappresentato dal sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Capannoli nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza, è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, installate lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale (o altrimenti individuati). Tale uso è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti dalle disposizioni di cui all'art.1. Sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Capannoli oppure montate su veicoli di servizio o dell'Amministrazione

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla L. 07.03.1986 n° 65, dalla L.R. n. 11/2020 nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali

1. attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile del territorio comunale;
2. attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio, anche in relazione al traffico veicolare;
3. rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
4. prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale;
5. tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compreso il controllo ai punti di raccolta RSU e assimilabili dislocati sul territorio Comunale;
6. tutela ambientale.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

Nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR), del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e smi e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il

Responsabile del trattamento nella figura del Responsabile del Corpo di Polizia Locale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nella sede comunale.

Lo stesso verrà designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

Il Responsabile gestisce l'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Gli Incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

ARTICOLO 3 Bis – SORVEGLIANZA PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. In applicazione dei richiamati principi di necessità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.
2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
3. Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono dei rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con appositi cartelli della presenza delle telecamere.
4. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

ARTICOLO 4– LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile del trattamento dati sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI DATI L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria.

Ad ogni altro soggetto diverso, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto e comunicazione attraverso altri mezzi di informazione diretti alla cittadinanza;
- b) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza";
- c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2010;
- d) affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune, pubblicazione sul sito Web Comunale;
- e) descrizione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere, secondo quanto sarà stabilito in separato atto di Giunta Comunale.–

ARTICOLO 7 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile del trattamento dei dati personali ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali e dietro comprovate esigenze.

E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- 2) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile del trattamento dei dati personali, da verificarsi immediatamente;
- 3) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello sopra indicato è ammessa, oltre che nei casi e per le finalità di cui all'art.2, esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

In tali casi dovrà essere informato il Responsabile della Polizia Locale di Capannoli Palaia, che darà esplicita autorizzazione. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento dei dati personali, del responsabile protezione dati (DPO), oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile del trattamento, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno centoventi giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui alla lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, stabiliti con atto della Giunta Comunale.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui sopra, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati presso il Comando di Polizia Locale

Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Locale Capannoli Palaia e gli altri soggetti individuati nel precedente Art. 5; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, del Responsabile del trattamento.

Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Locale appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno del Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Capannoli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia a quanto previsto dall'art. 79 GDPR.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e s.m.i, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.